



CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO – VALUTATIVO (TPV) N.
ai fini dell'abilitazione alla professione di psicologo

Tra

L'Università degli Studi di Trento, via Calepina 14, 38122 Trento, codice fiscale n° 00340520220, d'ora in poi denominata "UNITRENTO", rappresentata dalla Dirigente della Direzione Comunicazione e Relazioni esterne, dottoressa Alessandra Montresor

E

l'azienda/ente con sede legale in CF P/IVA d'ora in poi denominata/o "Soggetto ospitante", rappresentato da in qualità di rappresentante legale/delegato/a

congiuntamente denominate anche "le Parti"

premesse

che ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n.163/2021, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) abilita all'esercizio della professione di psicologo,

che il summenzionato esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio curriculare ricompreso nei CFU dei corsi di studio (di seguito TPV abilitante o TPV), che ai sensi del decreto interministeriale 654 del 5 luglio 2022, il TPV abilitante va svolto presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La presente Convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione delle esperienze di TPV abilitante svolte da studenti/esse iscritti/e alla LM in Psicologia (classe LM-51) di UNITRENTO.

Art. 2 – Caratteristiche e durata del TPV

- 2.1. Il TPV abilitante non costituisce rapporto di lavoro.
- 2.2. Il TPV abilitante si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.
- 2.3. Il TPV abilitante richiede che vengano conseguiti 20 CFU (500 ore) di cui almeno 14 CFU (350 ore) presso l'ente esterno ospitante. Nel caso in cui lo/la studente/ssa non abbia conseguito tutti i 10 CFU previsti nell'ambito della laurea triennale, i CFU da conseguire con il TPV possono essere 30

(corrispondenti a 750 ore). Ad ogni CFU corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento.

Art. 3 –Tutor psicologo

- 3.1. L'attività formativa del/della tirocinante è seguita e verificata da un/a tutor psicologo/a designato/a dal soggetto ospitante e regolarmente iscritto/a alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno 3 annualità.
- 3.2. Il/La tutor deve intrattenere con l'Ente/Azienda (ovvero il Soggetto ospitante) un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore/trice, consulente, socio/a o titolare e, a prescindere dall'inquadramento contrattuale, deve svolgere attività con i caratteri tipici dell'ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1) e che prevedano di norma un impegno orario di almeno 15 ore settimanali.
- 3.3. Al/Alla tutor di TPV abilitante, spetta la formazione degli/le studenti/esse che svolgono le attività di TPV e la valutazione delle competenze mostrate dal/la tirocinante tramite la compilazione del libretto di tirocinio (di cui al successivo art. 5).
- 3.4. Ciascun/a tutor psicologo/a potrà seguire contemporaneamente non più di 5 tirocinanti indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei/delle tirocinanti siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).
- 3.5. Non è possibile svolgere il ruolo di tutor TPV in caso di sospensione dall'esercizio della professione (sanzione disciplinare di sospensione).
- 3.6. In ottemperanza al Documento approvato dal Tavolo Tecnico università presso il CNOP in data 24 gennaio 2024, sono previste le seguenti deroghe:
 - a) per i TPV rientranti nell'ambito lavoro-organizzazione-attività economiche e Comunità: il referente della sede del TPV per il tirocinio deve essere iscritto all'Ordine degli Psicologi, pur in carenza del requisito di anzianità di iscrizione previsto per svolgere la funzione di tutor, o, in subordine, sia in possesso comunque di una laurea magistrale (o equivalente) in Psicologia;
 - b) per i TPV nell'ambito scuola: il referente della sede del TPV per il tirocinio deve essere iscritto all'Ordine degli Psicologi da almeno tre anni, anche se impegnato presso la sede del TPV per un numero di ore inferiore a 15;
 - c) per i TPV presso sedi estere: il referente della sede del TPV per il tirocinio sia in possesso comunque di una laurea magistrale (o equivalente) in Psicologia.

Art. 4 – Progetto formativo

Per ciascun tirocinio che si svolge in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo che contiene:

- 4.1. il nominativo del/della tirocinante e il nominativo del/della tutor psicologo/a; nei casi previsti dal comma 3.6 dell'articolo 3 della presente convenzione, nel Progetto formativo dovranno essere indicati il nominativo del/della tirocinante, del/della referente della sede di TVP e del/della tutor universitario/a;
- 4.2. le sedi che accoglieranno il/la tirocinante e i servizi messi a sua disposizione;

- 4.3. la data di inizio e la data di fine; i giorni e gli orari dell'attività;
- 4.4. gli obiettivi, le attività, le modalità di supervisione e verifica dell'apprendimento da parte del/della tutor psicologo/a;
- 4.5. gli obblighi del/della tirocinante, del soggetto ospitante e del/della tutor psicologo/a (o eventualmente del/della referente della sede TPV);
- 4.6. la dichiarazione che le attività previste sono coerenti con l'acquisizione di tutte le competenze previste dal decreto interministeriale 654/2022 (art.2, c. 10, lett. a,b,c,d,e,f,g,h,i);
- 4.7. la dichiarazione che il/la tutor psicologo/a (o eventualmente che il/la referente della sede per TPV) intrattiene con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore/trice, consulente, socio/a o titolare ed è caratterizzato da attività con i caratteri tipici dell'ordinamento professionale psicologico (Legge 56/89 art. 1);
- 4.8. la dichiarazione che il/la tutor psicologo/a (o eventualmente che il/la referente della sede per TPV in ambito lavoro-organizzazione-attività economiche e Comunità) ha un rapporto professionale con il soggetto ospitante caratterizzato da un impegno orario di almeno 15 ore settimanali);
- 4.9. gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la responsabilità civile, di cui UNITRENTO si fa carico

Art. 5 – Libretto di registrazione attività e valutazione tirocinante

- 5.1. Data, orario e attività di TPV vengono registrati in un Libretto ad hoc, predisposto/fornito dall'Ateneo, compilato dal/dalla tirocinante e controfirmato dal/dalla Tutor.
- 5.2. Il Libretto riporta inoltre le competenze professionali attese dal/dalla tirocinante (competenze relative al "saper fare e al saper essere psicologo", come da punto 10. art. 2 del decreto interministeriale 654/2022) che dovranno essere valutate dal/dalla Tutor psicologo/a.
- 5.3. Il/La tirocinante che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio ripete il TPV, o parte di esso, per acquisire il giudizio d'idoneità utile ai fini della sua partecipazione alla Prova Pratica Valutativa.

Art. 6 – Obblighi del Soggetto ospitante – Il Soggetto ospitante:

- 6.1. si impegna a non utilizzare il/la tirocinante per sostituzione di personale o risorsa aggiuntiva;
- 6.2. si impegna all'utilizzo del tirocinio per attività per le quali è necessario un periodo formativo e al rispetto di quanto concordato nel progetto formativo anche in termini di durata e di CFU da acquisire;
- 6.3. designa un/una tutor psicologo/a aventi i requisiti di cui al precedente art. 3;
- 6.4. qualora il/la tutor designato/a debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, si impegna a sostituirlo/a dandone comunicazione a jobguidance@unitn.it. Anche il nuovo/a Tutor dovrà rispettare i requisiti richiesti al Tutor psicologo di TPV;
- 6.5. si impegna, in caso di incidente occorso al/alla tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento a UNITRENTO;
- 6.6. si impegna a dare immediata e motivata comunicazione a UNITRENTO, in caso di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del TPV nei confronti del/della tirocinante;

6.7. ai sensi del D.lgs. 09.04.2008 n. 81 e ss.mm./s.m.i., si impegna ad attuare le misure di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e quelle in materia di dispositivi di protezione individuale, di informazione, formazione e addestramento, e l'eventuale sorveglianza sanitaria. Se il/la tirocinante è soggetto/a a sorveglianza sanitaria, si impegna anche a fornire al/alla tirocinante copia della documentazione di idoneità, anche a termine del tirocinio.

Art. 7 – Obblighi del/della tirocinante – Il/la tirocinante è tenuto/a a:

- 7.1. mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio;
- 7.2. concordare con il/la Tutor psicologo/a il progetto di tirocinio, svolgere le attività previste, compilare e firmare il Libretto di cui al precedente art. 5;
- 7.3. fare riferimento al/alla Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- 7.4. prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelle di altre persone presenti, come da art. 20 del Dlgs. 81/08. In particolare è tenuto/a ad osservare le disposizioni del Soggetto ospitante per la protezione collettiva-individuale;
- 7.5. mantenere la riservatezza su dati, informazioni o conoscenze sull'attività lavorativa, anche relativamente a processi produttivi e prodotti; in particolare poi si impegna a non rivelare notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori, la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
- 7.6. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio, gli orari di presenza concordati e le modalità di fruizione delle strutture e dei servizi messi a disposizione;
- 7.7. comunicare tempestivamente a UNITRENTO eventuali imprevisti che modifichino il progetto (cambio sede, variazioni durata/orario, interruzioni etc.) e seguire le indicazioni ricevute in merito;
- 7.8. comunicare tempestivamente al/alla Tutor eventuali malattie o altro giustificato motivo di assenza;
- 7.9. comunicare tempestivamente sia al Soggetto ospitante sia a UNITRENTO eventuali incidenti occorsi, facendo pervenire a entrambi la documentazione necessaria;
- 7.10. compilare, nelle modalità e nei tempi concordati, i documenti messi a disposizione dal Dipartimento;
- 7.11. richiedere l'autorizzazione al Soggetto Ospitante per eventuali elaborati da presentare a terzi;
- 7.12. segnalare al coordinatore/alla coordinatrice del tirocinio e a jobguidance@unitn.it i casi in cui l'esperienza non rispetti quanto concordato nel progetto formativo e/o non tuteli sufficientemente il suo diritto all'apprendimento;
- 7.13. mantenere lo status di studente/studentessa per tutta la durata del tirocinio.

Art. 8 – Obblighi di UNITRENTO – l'Università di Trento:

- 8.1. assegna un/una Coordinatore/Coordinatrice delle attività di tirocinio, che in accordo con il tutor della sede ospitante e il tirocinante supervisiona la definizione del progetto formativo;
- 8.2. assicura lo/la studente/essa tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Le coperture assicurative comprendono anche le attività del progetto formativo svolte al di fuori delle sedi dell'ente ospitante.

Art. 9 – Risultati dell'attività

La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi tra il/la tirocinante e il Soggetto ospitante. Tali accordi fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di riservatezza di cui al precedente articolo.

Art. 10 – Durata

La presente Convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data di protocollazione della sua sottoscrizione (effettuata quest'ultima da entrambe le Parti). Ciascuna delle parti può comunicare all'altra Parte il recesso della presente Convenzione per qualsiasi motivo con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. È facoltà di ciascuna parte comunicare a mezzo PEC l'immediata risoluzione della presente Convenzione, qualora l'altra parte non rispetti gli impegni assunti con la sottoscrizione della Convenzione stessa. La risoluzione in ogni caso non pregiudica i diritti spettanti a ciascuna delle parti e già maturati alla data della risoluzione.

Art. 11 – Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta a imposta di bollo sin dall'origine, è a carico di UNITRENTO, e sarà assolta in modo virtuale da UNITRENTO - Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Trento del 23.12.2014, prot. N. 106668/14.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

12.1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si danno reciprocamente atto di adempiere, per quanto di rispettiva competenza, agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme poste a protezione dei dati personali, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e di trattare i dati personali tra loro scambiati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'adempimento della Convenzione.

12.2. Con riferimento al trattamento dei dati personali derivante dall'esecuzione della presente Convenzione, le Parti operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, ciascuna per le proprie competenze, assumendo in proprio le responsabilità e tutti gli obblighi da ciò derivanti.

Le Parti comunicheranno tra loro esclusivamente i dati personali strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, solo a seguito della richiesta di attivazione dello stage da parte dell'interessato, e nel rispetto di misure di sicurezza richieste dalla normativa.

Art. 13 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione. Qualora non sia possibile giungere a una definizione conciliativa, dovrà intendersi competente il Foro di Trento.

Art. 14 – Clausole finali

La presente Convenzione, redatta in un unico originale, viene firmata digitalmente da UNITRENTO ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

Il/La Rappresentante Legale//delegato/a

PER L'UNIVERSITÀ

La Dirigente

Alessandra Montresor

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).